



MORRI  
ROSSETTI

# Tax Weekly Roundup

*Venerdì 14 agosto 2020*

## TAX WEEKLY ROUNDUP

Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti resi nella settimana corrente dall'Agenzia delle entrate, relativamente ai seguenti argomenti:

1. *Superbonus del 110%: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate e il modello per la cessione o lo sconto in fattura*
2. *Rinviate a settembre le rate dei bonari scadute a dicembre, gennaio e febbraio*
3. *Controllo automatizzato: senza sanzioni e interessi la rata scaduta il 30 aprile 2020*
4. *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sulle operazioni internazionali a rischio*
5. *Tax credit e ritenuta convenzionale per il know-how trasferito all'estero*
6. *Fattura elettronica del CTU all'Amministrazione della Giustizia*
7. *Note di variazione post fallimento: la "clausola" condiziona l'emissione*
8. *Risarcimento da accordo transattivo: non è tassabile come plusvalenza*
9. *Per il bonus quotazione PMI rileva l'IVA indetraibile con pro rata pari a zero*

### **Superbonus del 110%: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate**

L'Agenzia delle entrate, con la Circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, ha reso i primi chiarimenti in merito alla disciplina del c.d. Superbonus del 110% di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio).

In particolare, l'articolo 119 ha incrementato al 110% (Superbonus) l'aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** a fronte di interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L'articolo 121, invece, ha previsto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni e dei servizi ("**sconto in fattura**") o, in alternativa, per la **cessione di un credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante.

#### **Ambito soggettivo**

Sono ammessi al Superbonus:

- a) i condomini. Secondo l'Agenzia delle entrate, il riferimento legislativo al termine «condomini» e non alle «parti comuni» di

edifici, porta a concludere che l'edificio oggetto degli interventi deve essere

costituito in condominio secondo la disciplina civilistica. Per questo motivo, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti;

- b) le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. A tal riguardo, l'Agenzia ha precisato che l'agevolazione è riferita alle unità immobiliari oggetto di interventi qualificati **non riconducibili a beni relativi all'impresa o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni**. La detrazione, quindi, spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma solo se le spese sono sostenute sugli immobili appartenenti alla sfera "privata" dei contribuenti. I soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari.

Inoltre trattandosi di una detrazione lorda, non possono beneficiare del Superbonus i soggetti che possiedono soltanto redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. È il caso, ad esempio, dei contribuenti c.d. forfetari, i quali tuttavia, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per lo sconto in fattura o per la cessione di un credito d'imposta di pari importo alla detrazione spettante.

Si segnala, infine, che sono ammessi alla detrazione anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell'immobile, sempre che sostengano le spese degli interventi (i.e. coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, conviventi di fatto);

- c) gli Istituti autonomi case popolari;
- d) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- e) le Onlus le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

### **Ambito oggettivo**

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento di spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi "trainanti"), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi "trainati").

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati). L'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'edificio unifamiliare si identifica con un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Inoltre, un'unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata, tra l'altro, di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso

dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;

- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

L'agevolazione non può essere chiesta, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). La detrazione, inoltre, spetta anche per alcune spese "accessorie", sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione) o di costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

### **Detrazione spettante**

Il Superbonus del 110% deve essere ripartito tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi "trainanti" e "trainati", **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano a seconda del tipo di intervento e degli edifici oggetto dei lavori. L'importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili ed è imputato all'unità immobiliare oggetto dell'intervento. Nel caso in cui sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di essi.

L'Agenzia ha precisato che l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta lorda annua: la quota annuale della detrazione che non trova capienza non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né essere chiesta a rimborso. In ogni caso, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente anche se incapiente può optare per lo sconto in fattura

o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

### **Cumulabilità**

L'Agenzia delle entrate, con la Circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, ha ricordato che il Superbonus è cumulabile con altri interventi di riqualificazione energetica, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali sono già riconosciute delle agevolazioni.

Si tratta ad esempio dei lavori di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 DL n. 63/2013) per i quali spetta una detrazione che va dal 50% al 85%, dell'installazione di impianti solari fotovoltaici o della ricarica di veicoli elettrici, per i quali è prevista la detrazione pari al 50% delle spese (tutti da ripartire in 10 quote annuali).

### **Adempimenti ai fini del Superbonus**

Per contrastare eventuali comportamenti illeciti, il contribuente dovrà richiedere, ai fini dell'opzione per la cessione del Superbonus o lo sconto in fattura, il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, o dai responsabili dei Caf).

In ogni caso sia per l'utilizzo diretto in dichiarazione sia per le opzioni alternative sarà necessaria la **"attestazione"** o **"asseverazione"**, che certifichi requisiti tecnici e congruità delle spese. L'asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico va trasmessa *online* all'Enea, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dello Sviluppo economico, mentre quella richiesta per gli interventi antisismici va depositata presso lo sportello unico competente.

### **Superbonus del 110%: pronto il modello per la cessione o lo sconto in fattura**

Con il Provvedimento Direttoriale dell'8 agosto 2020, n. 283847/2020, è stato approvato il modello di comunicazione che consente di fruire dell'opzione per lo "sconto in fattura" o la "cessione del credito d'imposta" corrispondente alla detrazione spettante, con le relative istruzioni per la corretta compilazione.

L'opzione in questione è valida sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che per quelli relativi alle parti comuni degli edifici e si applica agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per l'efficienza energetica, per

le misure antisismiche, per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per l'installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Nel modello dovranno essere indicati i dati del soggetto che trasmette la comunicazione (beneficiario, intermediario, amministratore di condominio, soggetto che appone il visto), l'opzione esercitata, la tipologia di intervento effettuato, l'ammontare della spesa sostenuta e del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto, i dati identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento e i dati dei beneficiari e dei cessionari/fornitori.

Il modello deve essere inviato all'Agenzia delle entrate telematicamente **a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Lo sconto è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, con facoltà di successiva cessione.

### **Rinviate a settembre le rate dei bonari scadute a dicembre, gennaio e febbraio**

Possono essere versate entro il 16 settembre 2020, senza dover rinunciare al piano di dilazione, le rate relative a debiti tributari contenuti in avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, se scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, non versate, rispettivamente, entro il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2019, né entro il termine di pagamento della rata successiva. E ciò, in ragione del disposto dell'articolo 144 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), che permette di dilazionare le somme dovute in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.

Quanto detto vale sia per la prima rata che per le rate successive, così come per l'eventualità in cui il contribuente ritenga di pagare in unica soluzione. È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, con le risposte ad istanze di interpello dell'11 agosto 2020, n. 259 e 260.

### **Controllo automatizzato: senza sanzioni e interessi la rata scaduta il 30 aprile 2020**

Il contribuente destinatario di una comunicazione di irregolarità emersa da controllo automatizzato, che ha saltato la rata in scadenza il 30 aprile 2020 secondo il piano di ammortamento concordato, può rimediare versando la somma dovuta entro il 16 settembre 2020, usufruendo della "remissione nei termini" prevista dall'articolo 144 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio). È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 262 del 12 agosto 2020.

### **Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sulle operazioni internazionali a rischio**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2020, n. 200, è stato pubblicato il DLgs. 30 luglio 2020 n. 100, di recepimento della direttiva 2018/822/UE ("DAC 6"), la quale modifica la direttiva 2011/16/UE in merito allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

La direttiva stabilisce le condizioni alle quali gli intermediari (tra i quali i professionisti) sono tenuti a comunicare alle Amministrazioni fiscali dei rispettivi Stati le informazioni relative ai c.d. "meccanismi fiscali transfrontalieri", che sottendono pratiche fiscali potenzialmente

aggressive e lesive degli interessi erariali. Queste informazioni sono messe a disposizione delle Amministrazioni di tutti gli Stati membri interessati, affinché possano attivare i propri poteri di controllo sui soggetti coinvolti nelle operazioni "pericolose".

### **Tax credit e ritenuta convenzionale per il know-how trasferito all'estero**

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta ad istanza di interpello del 7 agosto 2020, n. 258, ha chiarito che rientrano nella nozione di *royalties* ai fini convenzionali i compensi per il trasferimento del know-how a favore di una società araba, anche se il contratto comprende prestazioni accessorie quali l'utilizzo di disegni (ad uso esclusivo della controparte per la propria attività industriale), l'assistenza tecnica e la formazione del personale in loco. Si applica in questo caso il principio contenuto nel Commentario all'art. 12 del modello OCSE, secondo il quale, nel caso in cui dall'analisi dei termini contrattuali risulti che un'attività sia di gran lunga principale rispetto alle altre, il regime applicabile è quello relativo alla prestazione principale, che nel caso specifico è rappresentata dal **trasferimento del know-how**. Da ciò ne deriva che i corrispettivi percepiti dall'istante si qualificano come canoni (articolo 12 della Convenzione) con potestà impositiva concorrente. Ciò significa che le somme possono essere tassate sia nel Paese estero, quale Stato della fonte, sia in Italia, come Stato di residenza del percettore. Pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, il beneficiario effettivo dei pagamenti ha diritto all'applicazione della ritenuta convenzionale del 15% sugli importi riscossi e può avvalersi del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, come previsto dall'articolo 23 della Convenzione e dall'articolo 165 del TUIR.

### **Fattura elettronica del CTU all'Amministrazione della Giustizia**

Con il principio di diritto del 12 agosto 2020, n. 13, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le fatture emesse dai consulenti tecnici di ufficio (CTU) nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia devono essere trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio. Si applica, infatti, l'obbligo previsto dall'art. 1 commi 209 e ss. della L. 244/2007 in relazione alle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Tale obbligo sussiste nonostante i compensi percepiti dai CTU non

siano assoggettati a IVA con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), in quanto l'Amministrazione della Giustizia non effettua il pagamento.

### **Note di variazione post fallimento: la "clausola" condiziona l'emissione**

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta ad istanza di interpello dell'11 agosto 2020, n. 261, rispondendo al quesito di una società che chiede come registrare le note di accredito ricevute successivamente alla dichiarazione di fallimento, ha chiarito che, per le prestazioni ad esecuzione continuata o periodica, in caso di mancato pagamento delle fatture previsto come causa di risoluzione del contratto il prestatore, senza promuovere una procedura esecutiva, può recuperare l'IVA relativa a tutte le forniture regolarmente adempiute e per le quali non ha ricevuto alcun corrispettivo. Se, invece, il fallimento viene dichiarato prima della risoluzione per inadempimento e dell'emissione delle note di variazione, il fornitore, per recuperare l'IVA non riscossa, deve insinuarsi al passivo della procedura concorsuale e attenderne l'esito, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972.

### **Risarcimento da accordo transattivo: non è tassabile come plusvalenza**

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta ad istanza di interpello del 7 agosto 2020, n. 253, ha precisato che la somma ricevuta da una società a seguito della conclusione di un accordo transattivo volto a mettere fine all'originario inadempimento contrattuale delle parti che, in estrema sintesi, avevano acquistato dall'istante delle azioni senza provvedere al relativo pagamento, costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera a), del TUIR, ristorando un danno diverso da quello considerato dall'articolo 86, comma 1, lettera b), del TUIR. Di conseguenza, la somma non è tassabile come plusvalenza e non può, quindi, fruire del regime fiscale di esenzione PEX.

### **Per il bonus quotazione PMI rileva l'IVA indetraibile con pro rata pari a zero**

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta ad istanza di interpello del 7 agosto 2020, n. 257, ha chiarito che l'IVA relativa alle singole operazioni di acquisto, se totalmente indetraibile, concorre alla formazione dell'importo del *tax credit* spettante per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI). Non rileva, invece, per la determinazione del valore degli investimenti, l'IVA parzialmente indetraibile, per effetto del pro-rata considerata come un costo generale, restando, invece, salva la possibilità di includere nei costi agevolabili l'iva totalmente indetraibile derivante dal pro-rata pari a zero.

MORRI  
ROSSETTI



Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano  
[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)